

**D.L. 10 giugno 2002, n. 107**

**Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni.**

*(G.U. 11 giugno 2002, n. 135)*

**Art. 1**

1. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 , del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato, indetti per l'anno 2002 e per l'anno 2003, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.

2. Coloro i quali provengono dalla sezione B dell'albo degli assistenti sociali sono esonerati dalla seconda prova scritta prevista dal comma 2, dell'art. 22 D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 , per gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo stesso, limitatamente agli esami di Stato indetti per l'anno 2002.

**2 - bis.** Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato svolti secondo l'ordinamento previgente al citato D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 , possono iscriversi nel settore, o nei settori, della sezione A dell'albo, per il quale dichiarano di optare.

**Art. 2**

1. Per l'anno accademico 2002 - 2003 le prove di ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui ai commi 113 e 114, dell'art. 17 L. 15 maggio 1997, n. 127 , si svolgono con le modalità previste dal comma 2, dell'art. 9 D.M. 21 dicembre 1999, n. 537 , del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

**Art. 3**

1. Fino al riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, hanno titolo per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di dottore commercialista, di cui al terzo comma, dell'art. 2 D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 , aggiunto dalla L. 17 febbraio 1992, n. 206, e per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, di cui al comma 3, dell'art. 31 D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 , e successive modificazioni, coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico - aziendali, nonché coloro che sono in possesso del diploma di laurea nelle classi 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, e 28, classe delle lauree in scienze economiche.

2. All'iscrizione nei registri dei praticanti di cui al comma 1 hanno titolo anche coloro che sono in possesso di laurea rilasciata dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione del comma 95, dell'art. 17 L. 15 maggio 1997, n. 127 .

3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, per coloro che sono in possesso dei diplomi di laurea e laurea specialistica di cui ai commi 1 e 2, non è richiesto il requisito del conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale previsto dal comma 1, lettera f) , dell'art. 31 D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 , così come

modificato dalla L. 12 febbraio 1992, n. 183.

**3 - bis.** La durata dei periodi di pratica professionale per l'esercizio delle professioni di cui al comma 1 è stabilita in tre anni.

***Art. 4***

**1.** Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, dell'art. 4 D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 , in materia di procedure elettorali e funzionamento degli organi degli ordini professionali regolamentati, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2004, i consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, sono prorogati nella composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

***Art. 5***

**1.** Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.